

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTEVECCHIA E _____ PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DEL FONTANILE. PERIODO 01.03.2026-31.08.2029 CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI UN ULTERIORE ANNO

L'anno DUEMILAVENTISEI, addì _____ del mese di febbraio, nella residenza Comunale di Monteverchia (LC), mediante scrittura privata

TRA

- Il Comune di Monteverchia, CF 85001450130 rappresentato dal Dr. Ivan Pendeggia, in qualità di Responsabile del Servizio, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 29.07.2024 ad oggetto "RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI MONTEVECCHIA" (concedente);

E

- _____, nato a _____ (____) il ____/____/____, residente a _____ in qualità di _____ della Società _____ con sede legale in _____ in _____, codice fiscale n. _____ P.IVA n. _____ (concessionario);

Premesso che:

- il Comune di Monteverchia è proprietario delle seguenti strutture, facenti parte del patrimonio disponibile, poste nell'area denominata "Centro Sportivo Comunale" ubicato in via Del Fontanile:
 - **n.1 palazzina** servizi con **spogliatoi** atleti (di nuova realizzazione);
 - **n.1 campo di calcio** principale con **fondo erboso** di 7445m²;
 - **n. 1 campo da calcio a 7 in sintetico**;
 - **n. 1 palestra (campo, spogliatoi di competenza, gradinate e servizi igienici)** (fruibile dall'Istituto nel periodo scolastico);
 - **n. 1 campo multisport** in erba sintetica (calcio a 5 / tennis)
- con deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 29/12/2025 l'amministrazione ha espresso atto di indirizzo per avvio di procedura ad evidenza pubblica per concessione strumentale delle strutture comunali del centro sportivo di Via del Fontanile per il periodo 01.03.2026 – 31.08.2029 con possibilità di proroga di un ulteriore anno;
- con determinazione n. 25 del 19/01/2026 del Responsabile Affari Generali è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione delle strutture comunali del centro sportivo di Via del Fontanile per il periodo 01.03.2026 – 31.08.2029 con possibilità di proroga di un ulteriore anno e approvata la bozza di convenzione per la gestione sopra citata;

- decorso il termine di pubblicazione, con determina n. ____ del ____ è stata aggiudicata la concessione a _____;

Tutto ciò premesso con la presente convenzione si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto della Convenzione e durata

Il Comune di Montevercchia affida in concessione a _____ con sede a _____ in _____, che accetta la gestione delle strutture comunali del centro sportivo di Via del Fontanile come di seguito definite:

- **n.1 palazzina** servizi con **spogliatoi** atleti (di nuova realizzazione);
- **n.1 campo di calcio** principale con **fondo erboso** di 7445m²;
- **n. 1 campo da calcio a 7 in sintetico**;
- **n. 1 palestra (campo, spogliatoi di competenza, gradinate e servizi igienici)** (fruibile dall'Istituto nel periodo scolastico));
- **n. 1 campo multisport** in erba sintetica (calcio a 5 / tennis)

Le strutture vengono evidenziate nella piantina allegata alla presente (**All. D**) e relativo stato di consistenza (**All. C**)

Il fine della concessione è costituito dalla gestione degli impianti per finalità sportive e sociali consentite dalla legge. La gestione degli impianti in argomento non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli per cui la concessione è disposta, salvo manifestazioni sportive/culturali ovvero casi eccezionali preventivamente autorizzati dal Comune.

Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, i quali sono noti al concessionario che ne ha preso atto, come risulta dal verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti in data/...../....., il quale si intende espressamente ivi richiamato.

Gli impianti devono essere utilizzati esclusivamente nello stato in cui si trovano. È fatto divieto assoluto apportare qualsiasi modifica di destinazione d'uso dei locali e degli impianti in argomento. Qualora il concessionario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività una modifica agli impianti, anche di carattere migliorativo, questa deve essere sempre preventivamente autorizzata dall'Amministrazione con proprio atto e realizzata secondo le normative di riferimento

La presente convenzione ha una durata di **42 mesi con decorrenza dal 01/03/2026 al 31/08/2029 eventualmente prorogabile per un ulteriore anno** alle medesime condizioni, a seguito di richiesta del Concessionario da presentarsi entro tre mesi dalla scadenza e formale accettazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Obblighi a carico dell'Ente

Il Comune si impegna ad assicurare:

- a) l'approvvigionamento dell'acqua potabile e le relative spese d'utenza;
- b) la somministrazione di energia elettrica e le relative spese d'utenza;
- c) la somministrazione di gas metano relativo all'uso degli spogliatoi durante il periodo e le relative spese d'utenza;
- d) l'assicurazione R.C. derivante dall'esercizio degli impianti di importo adeguato alle dimensioni della struttura ed al suo utilizzo;
- e) la manutenzione, straordinaria, di recinzioni ed impianti idrici, di manutenzione agli impianti tecnologici (termici ed idraulici) e di irrigazione aree verdi di pertinenza dell'impianti;
- f) le manutenzioni/riparazioni che dipendano da vetustà, caso fortuito o danni provocati da terzi;
- g) l'effettuazione delle opere di manutenzione straordinaria, salvo quanto disposto al punto successivo, riservandosi di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio;
- h) eventuali opere di manutenzione straordinaria che si rendano necessarie e che pregiudichino il normale svolgimento dell'attività del concessionario, saranno da quest'ultimo tempestivamente segnalate, e saranno realizzate dal concedente entro 20 giorni, dalla segnalazione; salvo casi di impossibilità tecnica ed economica;
- i) eventuali acquisti di nuove attrezzature di base per il Centro Sportivo, al fine di un migliore andamento della gestione, in funzioni di disponibilità di bilancio;
- j) la disponibilità da parte del Concedente, qualora il concessionario dovesse evidenziare richieste di acquisto di nuove attrezzature di base per il Centro Sportivo, al fine di un migliore andamento della gestione, a valutarne la fattibilità anche in relazione alle disponibilità di bilancio. Le ulteriori attrezzature che il Comune dovesse acquistare o realizzare devono risultare da verbali suppletivi da redigersi con le stesse modalità dal verbale principale ed il relativo uso si intende accordato alle clausole e condizioni della presente convenzione, salvo esplicito diverso accordo tra le parti;
- k) di predisporre un piano di investimenti alle strutture in concessione, al fine di migliorarne la fruibilità. Nell'eventualità di una modifica alle strutture queste verranno comunque gestite ai sensi della presente convenzione

Il Comune, nei limiti delle circostanze, ad effettuare i lavori nel rispetto dei calendari delle società sportive utilizzatrici.

Ogni altro intervento non compreso fra quelli sopra indicati resta a carico del Concessionario.

Art. 3. – Obblighi del Concessionario

Il concessionario si obbliga a:

- a) sottoscrivere entro il termine fissato dall'Amministrazione il verbale di stato di consistenza riportante il valore economico degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature e accessori;

- b) non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;
- c) assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature nello stato in cui si trovano all'atto della consegna ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo e/o di eventuali smarrimenti;
- d) segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare e corretto svolgimento delle attività;
- e) tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- f) stipulare idonea assicurazione per furto, incendio e RC Terzi e per eventuali danni a cose o persone, verificatasi durante lo svolgimento dell'attività e negli ambienti oggetto della convenzione. Tale assicurazione dovrà essere presentata al Concedente alla sottoscrizione della convenzione;
- g) applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione;
- h) segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture e agli impianti;
- i) non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo strettamente necessario a tali incombenze;
- j) effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento delle strutture e degli impianti oggetto della presente convenzione, tra cui la tinteggiatura generale e interna (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sostituzione lampadine, piccoli interventi idraulici, ... escluso quanto presente nella convenzione con Siram) vedasi art. 4 comma i;
- k) assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- l) limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- m) assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- n) realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, ed a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola;
- o) sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non sub-affidino a terzi l'utilizzazione degli stessi;
- p) mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;

- q) effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- r) gestire e mantenere in perfetta efficienza il defibrillatore, assicurando controlli periodici, sostituzione di batterie ed elettrodi in scadenza, tenuta del registro dei controlli;
- s) far partecipare un rappresentante designato dall'Amministrazione al Consiglio direttivo e agli eventuali incontri con le altre associazioni del territorio volte a definire l'uso dell'impianto;
- t) garantire la manutenzione ordinaria delle strutture;
- u) garantire il mantenimento dell'omologazione del campo negli anni di gestione e come da procedura amministrativa della LND (come da allegato "E");
- v) far sì che i locali, gli arredi, le attrezzature, nonché tutte le aree oggetto della concessione dovranno presentarsi in ogni momento pulite, in ordine e ottimali per l'utilizzo. Il materiale di pulizia e tutto il necessario per i servizi igienici saranno a totale carico del concessionario. Le pulizie devono essere effettuate con materiali di consumo idonei a garantire il massimo grado di igiene, il rispetto dell'ambiente, e non devono alterare in alcun modo le caratteristiche degli immobili, i relativi arredi e la pavimentazione;
- w) entro il 31/10 di ogni anno inviare all'Ente il resoconto di bilancio dettagliato dell'anno precedente ivi compreso il resoconto degli affitti (ved. Art.5, c.5)
- x) impegnarsi ad aderire a bandi, reperire contributi...
- y) al 31/10 dell'anno sportivo in corso inviare all'Ente l'elenco del numero di iscritti per ogni categoria indicando i residenti e non residenti;
- z) impegnarsi nella promozione ed organizzazione di nuovi sport per la fascia di età 3/14 anni
- aa) rispettare il piano orario di utilizzo degli impianti approvato dall'Amministrazione, concordando preventivamente eventuali modifiche;
- bb) garantire la disponibilità degli impianti per eventi istituzionali o manifestazioni comunali, previo congruo preavviso da parte dell'Amministrazione, nonché per eventi organizzati da associazioni iscritte all'albo comunale, compatibilmente con il piano orario approvato

ART. 4 - Altri oneri a carico del concessionario

1. Il concessionario si impegna inoltre a:

- a) **gestire l'utilizzo** delle strutture, garantendo, compatibilmente con le proprie necessità, l'uso degli impianti ai soggetti che ne facciano debita richiesta e che, in caso d'uso continuativo, siano coperte da adeguata polizza assicurativa; l'ammontare dei contributi di accesso alle strutture, posto a carico di chi ne richiede l'utilizzo, dovrà essere deciso in accordo con le indicazioni dell'amministrazione comunale.
- b) comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni e qualsiasi problema sia di ordine tecnico che gestionale riscontrato;

- c) non fissare in modo stabile tutto quanto venisse provvisoriamente installato nei campi per lo svolgimento di manifestazioni sportive, materiale che dovrà tempestivamente essere rimosso;
- d) previo accordo, concedere gratuitamente l'utilizzo delle strutture per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune;
- e) comunicare il soggetto designato quale responsabile della società nella conduzione delle attività presso il Centro Sportivo, fermo restando che in caso di omessa comunicazione il Comune riconosce quali unico referente il Presidente pro tempore del concessionario;
- f) sostenere le spese di pulizia e custodia degli impianti, di acquisto materiale di consumo ordinario, di piccole riparazioni e manutenzioni;
- g) applicare ai fruitori delle strutture le tariffe previste nel piano tariffario uso strutture **allegato (All. "F")** alla presente convenzione;
- h) rivolgersi al Comune di Montevicchia mediante il referente dell'Amministrazione che, riguardo gli aspetti organizzativi e gestionali, è individuato nel Responsabile del Servizio Territorio;
- i) la manutenzione, ordinaria, di recinzioni ed impianti idrici, di sostituzione lampadine, di piccola manutenzione agli impianti tecnologici (termici ed idraulici) e di irrigazione aree verdi di pertinenza dell'impianto, secondo criteri che permettano lo svolgimento della regolare attività sportiva;
- j) le manutenzioni/riparazioni che dipendano da vetustà, caso fortuito o danni provocati da terzi;
- k) previo accordo con l'Amministrazione comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, che, al termine della concessione, rimarranno di proprietà del concessionario.

È fatto divieto al concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell'Amministrazione. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione estranea da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità;

Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività sopra elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per questo possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 5 Tariffe di accesso e uso

1. Il concessionario provvede alla riscossione delle tariffe di utilizzo determinate dalla Giunta Comunale, tenendone adeguata e separata contabilità su apposito registro in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli uffici comunali competenti.

2. L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte comporterà l'immediata risoluzione della convenzione, previa comunicazione con PEC o raccomandata A/R.
3. Il concessionario dovrà dotarsi di un apposito programma applicativo (APP) per la prenotazione degli spazi che dovrà essere condivisa con l'Amministrazione.
4. Sono possibili eventuali accordi per prenotazioni continuative, superiori ai 30 giorni, con Enti o privati.
5. Il concessionario si obbliga a conservare un registro per l'indicazione puntuale di tutte le entrate e uscite relative alle strutture in convenzione; in particolare è obbligato a fornire entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio dell'anno sportivo ultimo concluso, suddiviso per centri di costo, con l'esplicitazione delle entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di accesso e da eventuali sponsorizzazioni (striscioni ecc.) e delle uscite derivanti da:
 - manutenzione ordinaria effettuata e relativi costi sostenuti;
 - attività o manifestazioni svolte;
 - eventuali manutenzioni straordinarie effettuate;
 - costi di dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione.
6. Il totale delle somme incassate per le tariffe resteranno nella disponibilità del Concessionario per far fronte alle spese di gestione delle strutture sportive affidate con la presente convenzione.
7. Il concessionario e l'Amministrazione potranno concordare l'introduzione di tariffe differenziate per favorire quelle fasce orarie di utilizzo che nel corso della gestione risultino essere poco frequentate.

ART. 6 - Criteri di utilizzo

1. Il Concessionario è autorizzato ad utilizzare le suddette strutture per le attività inerenti il proprio statuto, e a concedere, anche su indicazione dell'ente, in uso parziale o totale, a terzi le strutture di cui alla presente convenzione, in qualunque forma e durata con preventiva comunicazione, al concedente.
2. Il Comune si riserva comunque l'uso occasionale dell'impianto per altre manifestazioni sportive e/o scolastiche, previe le naturali intese da concordarsi in tempo utile per non ostacolare gli impegni del Concessionario.

ART. 7 – Esclusioni

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone e/o cose in seguito ad incidenti durante il periodo di gestione anche con riguardo ad allenamenti, gare e manifestazioni organizzate dal concessionario.

ART. 8 – Pubblicità

1. Il concessionario, previo parere del Comune, può autorizzare imprese pubbliche e/o private ad apporre all'interno della struttura concessa in uso, e con visibilità solo dall'interno, striscioni pubblicitari, inerenti le loro attività ed i loro prodotti. Sono vietate pubblicità ingannevoli o relative a prodotti vietati ai minori (sigarette, alcolici) ed altresì quelle riferite a partiti o movimenti politici, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'imposta comunale sulla pubblicità nel Centro Sportivo, ai sensi dell'art.1 comma 128, della Legge 23.12.2005, n. 266 non viene applicata in quanto l'ambito di applicazione è riferibile a manifestazioni sportive dilettantistiche svolte in impianti sportivi con capienza inferiore a tremila posti.
3. Le locandine che pubblicizzano gli impegni sportivi del concessionario sono affisse gratuitamente nelle bacheche comunali e negli spazi appositi.
4. Le locandine o i volantini informativi che vengono esposti nelle bacheche comunali e negli esercizi pubblici montevecchini non sono soggetti ad imposte comunali sulla pubblicità.

ART. 9 - Utilizzo degli introiti

1. Il Concessionario trattiene gli introiti derivanti dalla concessione di spazi per fini pubblicitari e i proventi tariffari derivanti da parte dell'utilizzo di terzi.
2. Il concessionario si impegna a utilizzare gli introiti derivanti dalla gestione delle strutture concesse per promuovere la propria attività soprattutto con riguardo alle fasce giovanili e per la manutenzione ordinaria degli spazi concessi.

ART. 9 - Piano delle attività

Il concessionario si impegna a presentare al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla pianificazione dell'attività e ad aggiornarla qualora si rilevino cambiamenti sostanziali alla pianificazione.

ART. 10 – Canone

1. Il **canone annuale** è stabilito in **€ 5.000,00** da versare in unica soluzione entro il 31 ottobre di ogni anno, salvo il primo anno (01.03.2026-31.08.26 il cui importo è quantificato in € 3.500,00 da versarsi entro il 31.05.2026)

ART. 11 - Cessione della convenzione

E' fatto espresso divieto alla concessionaria di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti e gli obblighi contemplati nella presente convenzione, salvo espressa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale.

ART. 12 - Risoluzione anticipata della Convenzione

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del Codice Civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione, con preavviso di 60 giorni, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) qualora il concessionario ponesse in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'autorità comunale;
- b) qualora intervenga lo scioglimento o il fallimento del concessionario stesso;
- c) qualora il concessionario si renda responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione;
- d) qualora il concessionario si renda responsabile di danni alle strutture date in gestione;
- e) mancata tenuta e presentazione del registro per la registrazione delle entrate e delle uscite come previsto dalla presente convenzione;
- f) mancata applicazione di tariffe d'uso dell'impianto non previste o approvate nelle forme previste dalla presente convenzione;
- g) accertata mancanza di manutenzione dei campi da gioco.

Art. 13 – Procedimento in caso di inosservanza obblighi

1. In caso di inosservanza agli obblighi previsti dalla presente convenzione il Concessionario deve porvi rimedio entro 30 giorni (o termine inferiore in caso d'urgenza) dalla contestazione dell'inadempienza notificatagli in forma scritta dall'Amministrazione.
2. Alla contestazione il Concessionario avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della stessa a mezzo PEC o raccomandata A/R.
3. Le eventuali giustificazioni del Concessionario saranno vagliate dal Responsabile del Settore Affari Generali che, sulla base dell'istruttoria esperita e dal contenuto delle stesse, valuterà se concludere o proseguire con il procedimento sanzionatorio.
4. Il Comune ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del Concessionario, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il predetto Concessionario, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.
5. L'ammontare dell'eventuale sanzione verrà sommato all'importo della prima rata di canone in scadenza.
6. In caso di reiterate inadempienze o di inadempienze gravi è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere la convenzione.

Art. 14 – Recesso

1. L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso al Concessionario non inferiore a 60 giorni e comunque alla data di conclusione della stagione agonistica, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o, con effetto immediato,

dal ricevimento di comunicazione PEC o lettera raccomandata AR, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Il recesso esercitato dall'Amministrazione ai sensi del presente articolo non dà luogo ad alcun indennizzo o compensazione a favore del Concessionario, salvo diverso accordo tra le parti

2. Il concessionario potrà recedere dalla convenzione per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi convenzionati, con preavviso non inferiore a 60 giorni mediante comunicazione con PEC o lettera raccomandata AR.

ART. 15 – Controversie

Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione è stabilita la competenza inderogabile del Foro di Lecco.

ART. 16 - Riferimenti legislativi e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché il Codice Civile (art. 1803 e seguenti).

ART. 17 – Registrazione in caso d'uso

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 – II comma D.P.R. n. 1312/1986, sono a totale carico del Concessionario.

ART. 18 – Trattamento dei dati personali

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

ART. 19 - Decorrenza degli obblighi e vincoli

Quanto previsto dalla presente Convenzione è immediatamente obbligatorio e vincolante sia per il Comune di Montevercchia sia per la Società.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE

Documenti Allegati:

allegato "A": piantina impianto sportivo;

allegato "B": procedura amministrativa della LND

allegato "C": piano tariffario

allegato "D": stato di consistenza